

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 12/02/2008 n. 19/2008  
d.lgs 163/06 Articoli 132, 133 - Codici 132.1, 133.1

Se la riserva riguarda fatti di natura continuativa, la rigidità dell'obbligo di immediata iscrizione di riserva trova un temperamento, essendo l'impresa tenuta a iscrivere la riserva nel momento in cui il fatto manifesti, a un appaltatore di ordinaria diligenza, la sua vera portata o le sue effettive conseguenze, quando cioè si renda palese la rilevanza causale del fatto dannoso. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore che, nel caso di forzata inattività o rallentamento del cantiere per fatto imputabile al committente, subisca un pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello relativo alle spese generali, alla retribuzione del personale, al mancato ammortamento delle attrezzature, ha diritto alla rifusione del mancato utile, atteso che, ove la sospensione o il rallentamento dei lavori fossero mancati, l'appaltatore stesso, secondo ragionevole previsione, avrebbe realizzato utili impiegando capitali e mezzi in altri nuovi appalti (Coll. Arb., 12/13/16 settembre 2005; Coll. Arb. 20 febbraio 1989).